



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A5 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SERRE FOTOVOLTAICHE EFFETTIVE E CONTROLLI

L'obiettivo dell'Amministrazione Regionale è quello prioritario di fornire agli imprenditori agricoli uno strumento operativo in grado di semplificare l'iter procedurale, e nel contempo, individuare i criteri e i requisiti necessari per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli e gli investimenti atti a garantire un'integrazione del reddito e un conseguente aumento occupazionale.

1. Caratteristiche delle serre agricole e regime edilizio.

La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.

La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario. Ai sensi del D.P.G.R. 3 agosto 1994 n. 228 (Direttive per le zone agricole), articolo 5, le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria; le serre fisse non caratterizzate da strutture murarie fuori terra non hanno alcun limite di superficie coperta e sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie. Ogni serra fissa, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. Ai sensi della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4, articolo 10, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.

2. Definizione di “serra fotovoltaica effettiva”.

Sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con capacità agricola adeguata, con un livello minimo di illuminamento uguale o maggiore al 75%, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto. In particolare è considerata “serra fotovoltaica effettiva” quel “manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno” che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

3. Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva.

I criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva sono:

- a) Il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che esercita o intende esercitare l'attività di produzione prodotti agricoli e/o florovivaistici congiuntamente alla produzione di energia fotovoltaica;
- b) il livello minimo di illuminamento della serra fotovoltaica, idoneo a soddisfare la tipologia di colture da produrre in serra, deve essere uguale o maggiore del 75%, facendo salva la possibilità per il richiedente di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ottenere un minore livello di illuminamento (in funzione delle diverse tipologie di colture) mediante l'utilizzo di sistemi amovibili di ombreggiamento;

c) il richiedente deve dimostrare una capacità agricola adeguata.

3.1 Qualifica di imprenditore agricolo

La realizzazione di serre fotovoltaiche effettive è consentita ai soggetti che svolgono direttamente l'attività agricola. Tale criterio basa i suoi presupposti giuridici sull'art. 2135 del c.c. e sulla disciplina vigente in materia di energie rinnovabili, il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, infatti, per gli interventi in zona agricola richiama espressamente gli articoli 7 e 8 della Legge 57/01 e 14 del D.Lgs 228/01.

Pertanto, possono presentare domanda di autorizzazione unica per la costruzione di serre fotovoltaiche i seguenti soggetti:

- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.;
- le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

3.2 Capacità agricola adeguata

Il richiedente deve presentare, unitamente all'istanza di autorizzazione unica per nuove serre fotovoltaiche da realizzare la cui potenza sia superiore a 20 kW, una relazione agronomica che dimostri la capacità agricola adeguata intesa in termini di potenziale produttivo della stessa, che deve essere maggiore rispetto al potenziale produttivo del campo aperto.

Nella relazione agronomica in particolare deve essere indicato:

- il reddito agricolo lordo al 31 dicembre dell'anno precedente all'istanza, nel caso di attività già esistente;
- il reddito agricolo lordo ricavabile dall'esercizio delle attività di produzione agricola o florovivaistica nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare determinato ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009, per il tutta la durata della serra fotovoltaica effettiva;
- la previsione del reddito ricavabile attraverso l'esercizio dell'attività di produzione di energia nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare, per il periodo di tempo in cui si usufruirà degli incentivi;
- il "potenziale produttivo", inteso come possibilità/capacità che la serra fotovoltaica effettiva da autorizzare ha di produrre colture rispetto alle sue caratteristiche progettuali;
- la commercializzazione della produzione agricola principale e di quella relativa alla vendita di energia;
- un piano di investimento da cui risultino manodopera impiegata, costi e ricavi, e la previsione di un reddito agricolo lordo maggiore o uguale a quello derivante dalla produzione di energia, esclusi gli incentivi.

Per la dimostrazione della capacità agricola adeguata si deve far riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009 la quale considera reddito agricolo da attività connessa atipica il reddito derivante dalla vendita di energia entro 1 MW di produzione, al netto degli incentivi del Conto Energia e con la franchigia dei primi 200 kW dell'autoconsumo. Pertanto il parametro che viene assunto come riferimento per il calcolo del reddito agricolo è dato dal valore della produzione dichiarato nella sezione IV del modello Irap alla voce "corrispettivi" (IQ 46 modello unico 2010 e per gli anni successivi il rigo corrispondente), o, in caso di opzione al regime normale, il valore equivalente (rigo IQ1 modello 2010 e per gli anni successivi il rigo corrispondente) ai quali si aggiungono i ricavi della cessione di energia entro 1 MW, così come indicato in precedenza. Il reddito agricolo così determinato dovrà essere uguale o superiore al reddito derivante dalla vendita di energia da fonte fotovoltaica che eccede il MW di produzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione e applicazione della capacità agricola adeguata i richiedenti potranno avvalersi della collaborazione e supporto tecnico fornito dagli Uffici dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Servizio Strutture.

Fatto salvo quanto stabilito in materia di controlli al successivo punto 5 e nelle linee guida, si stabilisce che per tutto il tempo necessario per la messa a regime della produzione agricola, in relazione al tipo di coltura posta in essere, il concessionario è esonerato dal dimostrare, in sede di controllo, la capacità agricola adeguata.

3.3 Livello di illuminamento

Il parametro illuminotecnico adottato per la valutazione del livello di illuminazione naturale di un ambiente confinato è il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD). Tale parametro adimensionale è definito come il rapporto tra l'illuminamento E_m medio in un ambiente confinato su una superficie interna orizzontale di riferimento e l'illuminamento E_e che si ha nello stesso istante in un punto posto su una superficie orizzontale esterna ed esposta in modo tale da ricevere la luce dell'intera volta celeste, valutati entrambi in condizioni di cielo coperto.

Il parametro per la valutazione del livello di illuminamento minimo della serra fotovoltaica è calcolato considerando il rapporto tra Fattore Medio di Luce Diurna in presenza di copertura con pannelli fotovoltaici (FMLDPV) e il Fattore Medio di Luce Diurna Medio privo di qualsiasi tipo di ombreggiamento (FMLDante).

Il livello di illuminamento della serra fotovoltaica (LISF) espresso in termini percentuali risulta quindi dato dalla relazione

$$LISF = \frac{FMLD_{PV}}{FMLD_{ante}} \cdot 100\%$$

Il livello di illuminamento minimo della serra così definito deve essere uguale o maggiore del 75%.

Diversi studi, infatti, dimostrano che un alto livello di illuminamento favorisce l'attività agricola sia quantitativamente sia, e soprattutto, in quanto consente potenzialmente qualsiasi variabilità di coltivazione nell'arco dei 20 anni. Infatti, il vero limite di una serra a bassa luminosità, pur permettendo sicuramente alcune coltivazioni particolari, è quello di non potere, nella sua vita, produrre coltivazioni diverse in sostituzione di quelle coltivate fino a quel momento che essendo di tipo monocolturale potrebbero diventare antieconomiche. La rigidità della monocoltura è altamente dannosa per l'agricoltore effettivo, ed è per questo che si è previsto un alto livello di luminosità, stabilendo comunque di fare salve tutte le produzioni, anche di quelle che si riproducono in condizioni di poca luce (esempio coltivazioni ortive bianche e florovivaistiche). Per assicurare uguali opportunità alla libera iniziativa economica, per i richiedenti che intendessero rivolgersi ad un mercato di prodotti che necessitano di bassa luminosità, è prevista la possibilità che gli stessi indichino e dimostrino all'interno della relazione agronomica, che la capacità agricola adeguata si ritiene soddisfatta da un diverso livello di illuminamento rispetto a quello uguale o maggiore al 75%, ed in quel caso sarà possibile oscurare la serra con sistemi amovibili di ombreggiamento che hanno lo scopo di "diminuire temporaneamente" per la durata delle coltivazioni e della loro redditività, il livello di illuminamento medio previsto. Il richiedente dovrà indicare all'interno nella relazione agronomica che intende utilizzare tali sistemi di ombreggiamento o altre soluzioni "non fisse" presenti sul mercato e che garantiscono un livello di oscuramento della serra fotovoltaica effettiva.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In tutti i casi di procedure semplificate, l'imprenditore agricolo dovrà comunicare e/o dichiarare rispettivamente in caso di semplice comunicazione preventiva o di denuncia inizio attività che trattasi di serra fotovoltaica effettiva ai sensi del presente atto.

La Regione Sardegna, Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma Agropastorale attraverso L'Agenzia LAORE è incaricata di supportare l'imprenditore agricolo nella fase di progettazione e fornire all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione e/o comunque al ricevimento della comunicazione o della dichiarazione, ogni utile collaborazione nella fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati quali elementi costitutivi di una "serra fotovoltaica effettiva".

4. Autorizzazione unica

L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche con potenza superiore a 20 kW di nuova costruzione, è il Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

In conformità a quanto stabilito nelle linee guida si chiarisce che nelle serre fotovoltaiche effettive la struttura edilizia ha carattere strettamente strumentale alla produzione agricola ed energetica in quanto il reddito energetico è considerato reddito agricolo (attività connessa atipica) come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/e del 29 luglio 2009. Pertanto, i Comuni, quando non presenti in conferenza dei servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, si potranno esprimere, conformemente ai loro regolamenti edilizi, attraverso nulla osta, pareri condizionati, ecc.

E' competenza dell'Assessorato all'Agricoltura l'esame unitario della pratica in merito alla produzione agricola ed energetica, al fattore di luminosità e agli altri criteri previsti, nonché l'acquisizione dei pareri o nulla osta di tutti gli Enti coinvolti al fine del rilascio dell'autorizzazione unica.

5. Attività di monitoraggio e controllo.

Al fine di garantire il monitoraggio delle attività serricole su tutto il territorio regionale, I Comuni con cadenza trimestrale, trasmettono all'Assessorato all'Agricoltura - Servizio Strutture, le comunicazioni e le denunce di inizio attività nelle ipotesi di interventi con procedure semplificate.

Fatta salva la competenza del Comune in ordine alla vigilanza sulle attività assentite, la Regione Sardegna si riserva la facoltà di procedere, attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, ad attività di controllo in loco finalizzata alla verifica dei requisiti di "serra fotovoltaica effettiva" comunicati e/o dichiarati rispettivamente nella comunicazione, nella DIA e nella relazione agronomica allegata all'istanza di A.U.

L'accertamento di eventuali difformità verranno comunicate agli organi competenti (compreso il GSE) per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

6. Revisione dei parametri tecnici.

Con Decreto dell'assessore dell'agricoltura, annualmente e qualora necessario, si provvede alla revisione e all'aggiornamento dei parametri tecnici contenuti nel presente atto di indirizzo.